



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI MILANO SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|-----------|-----------------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> | PILELLO | PIETRO | Presidente e Relatore |
| <input type="checkbox"/> | CHIAMETTI | GUIDO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | FARANDA | PIETRO VINCENZO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n.
depositato il 09/02/2018

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° IRPEF-RED.CAP. 20
contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI MILANO

proposto dal ricorrente:

difeso da:

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N°

UDIENZA DEL

04/12/2018 ore 09:30

N°

5608/1/2018

PRONUNCIATA IL:

6/12/2018

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

10/12/2018

Il Segretario



Rgr n.

Oggetto della domanda

Richiesta di annullamento dell'avviso di accertamento n. _____ emesso dall'Agenzia delle entrate - Direzione Provinciale I di Milano - in rettifica della dichiarazione dei redditi per l'anno 2012 (imposta sostitutiva).

Svolgimento del processo e motivi della decisione

A _____ calciatore professionista - rappresentato e difeso come in atti, viene richiesto dall'Agenzia delle entrate di fornire i dati relativi alle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero con riferimento all'anno di imposta 2010, nonché di ulteriormente dettagliare quanto dichiarato nel quadro RW per gli anni di imposta 2011 e 2012.

La richiesta viene evasa con memoria datata 15 novembre 2016. L'Ufficio successivamente richiede ulteriori dettagli per l'anno 2012 (in relazione ai rapporti con la banca _____ In particolare, su due movimentazioni bancarie: quello relativo a 5 milioni di euro in data 14 maggio 2012 e al successivo di 2 milioni di euro in data 14 agosto 2012).

Chiarimenti e documentazione vengono forniti con memoria datata 2 dicembre 2016. Dall'esame della menzionata documentazione bancaria l'Ufficio deduce che per l'anno 2012 non sarebbero stati dichiarati redditi nella misura di _____ quale reddito di capitale la cui disponibilità è stata segnalata nel quadro RW-modello unico 2013. Procedo quindi, ai sensi dell'art. 6 D.L. n. 167/1990, adottando il tasso medio ufficiale di sconto relativo all'anno 2012, alla determinazione del maggiore reddito imponibile. Ne consegue una maggiore imposta dovuta nella misura di € _____ oltre a interessi (€ _____) e sanzione pecuniaria nella misura di € _____

Parte ricorrente ritiene illegittimo ed arbitrario il ricorso all'art. 6 D.L. 167/90, evidenziando di non essere stata posta in condizione di dimostrare la infondatezza della presunzione di redditività, non avendo ricevuto specifica richiesta di chiarimenti in merito alla detta movimentazione bancaria. Contesta, in ogni caso, il metodo adottato dall'Ufficio nel determinare, in modo ritenuto approssimativo, il reddito di capitale pretesamente goduto nell'anno di imposta.

Parte ricorrente eccepisce, in sostanza, che i coefficienti e le medie sarebbero strumenti idonei a fini segnaletici ma non per determinare puntualmente un maggior imponibile in situazioni nelle quali il contribuente evada tempestivamente le richieste di esibizione di documenti. In tale situazione, conclude sul punto, l'Ufficio avrebbe dovuto adottare il metodo analitico e non presuntivo/forfettario.

In via subordinata chiede che l'eventuale maggior reddito venga determinato con il metodo analitico, seguendo lo stesso metodo di calcolo adottato per l'anno 2011. Il detto metodo, precisa, porterebbe ad un imponibile di € _____. Chiede pertanto che l'avviso di accertamento impugnato venga dichiarato illegittimo ovvero che, in via subordinata, il maggior reddito venga determinato nella misura di € _____. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.

Si costituisce tempestivamente in giudizio l'Agenzia delle entrate per evidenziare che la disponibilità di capitali per l'anno 2012, desumibile dai dati esposti nel quadro RW,

Pag. 1/5



ammonta ad € e che, sussistendo le condizioni per eseguire la rettifica, si perviene ad un maggior reddito presunto di € Da questo maggior reddito conseguono imposte, sanzioni ed interessi per come sopra indicati.

Richiamate le finalità della legge 227/1990, l'Ufficio ritiene sussistano tutte le condizioni per operare ai sensi dell'art. 6 del decreto legge 167/1990. Per poi concludere che le omissioni del ricorrente rendono legittimo il ricorso alla presunzione di fruttuosità esposta nell'atto impugnato, salvo la prova contraria che resta a carico del contribuente. Aggiunge poi che la documentazione allegata alle due memorie menzionate dal ricorrente non consente di calcolare attendibilmente i redditi derivanti dagli investimenti esteri.

L'Ufficio conclude chiedendo che il ricorso venga rigettato con la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.

In data 21 settembre 2018 la difesa di parte ricorrente deposita memoria per ribadire che nessuna specifica richiesta è pervenuta dall'Agenzia delle entrate e che comunque l'Ufficio era in possesso di tutta la documentazione utile per determinare, in via analitica, i redditi di natura finanziaria derivanti dalle attività detenute all'estero dal ricorrente. Contesta le quantificazioni a cui è pervenuto l'Ufficio evidenziando che tra gli investimenti esteri indicati nel quadro del modello RW - Unico 2013 è stata esposta una polizza vita "unit linked", polizza già allegata al ricorso introduttivo della controversia. Sostiene che ai predetti contratti di assicurazione sulla vita si applica il particolare regime fiscale previsto dall'art. 44, co. 1, lett. g-quater e successivo co. 4, del Tuir, ovvero il rinvio della tassabilità al momento della scadenza o dell'eventuale riscatto anticipato e richiama pronunciamento per l'anno 2011 di questa Commissione favorevole al contribuente per poi ribadire la richiesta di annullamento dell'atto impugnato.

All'udienza del 2 ottobre 2018, a conclusione della relazione introduttiva la Commissione invita i rappresentanti delle parti a meglio descrivere i contenuti contrattuali della polizza *unit linked*. Ritenuto insufficiente quanto emerso, e giudicando essenziale per il decidere l'approfondimento di questo aspetto della controversia, a conclusione del dibattito la Commissione emette l'ordinanza, disponendo nel contempo il rinvio della discussione al 4 dicembre 2018.

Gli atti richiesti vengono depositati nei termini assegnati e in data odierna viene completato il confronto sul punto controverso.

La Commissione prioritariamente ritiene che le pregiudiziali eccezioni in diritto risultano infondate, avendo l'Ufficio sostanzialmente messo in condizione parte ricorrente di svolgere la sua migliore difesa su un tema che è risultato da subito chiaro e ben definito.

Le puntuali osservazioni ed eccezioni esposte nel ricorso ne sono la migliore dimostrazione.

Da rigettare sono, pertanto, le eccezioni sollevate sulle modalità con cui si è svolto il contraddittorio, così come quelle rivolte all'adozione della media computata ai sensi dell'art. 6 D.L. n. 167/1990.

Nel merito la Commissione, in esito agli approfondimenti in appresso descritti, si determina per il rigetto del ricorso. Rilevante a tal fine appare la recente sentenza della



Corte di Cassazione (n. 10.333/2018) con la quale i Supremi Giudici, condividendo e confermando pronunciamento di Corte d'Appello di Milano (sentenza n. 220/2016), hanno formulato il principio in forza del quale *"mancando la garanzia della conservazione del capitale alla scadenza e dunque la natura assicurativa del prodotto, il prodotto oggetto dell'intermediazione deve essere considerato un vero e proprio investimento finanziario da parte di coloro che figurano come assicurati"*.

Cassazione, dopo aver fatto riferimento ai contrastanti pronunciamenti giurisprudenziali in materia, esprime piena condivisione del giudizio in fatto della Corte Territoriale, nel senso che, *"mancando la garanzia della conservazione del capitale alla scadenza e dunque la natura assicurativa del prodotto, il prodotto oggetto delle intermediazione doveva essere considerato un vero e proprio investimento finanziario da parte di coloro che figuravano come assicurati"*. In motivazione viene richiamata altra sentenza di Cassazione (la n. 6061 del 18 aprile 2012) per sottolineare che il Giudice di merito deve interpretare il contratto per stabilire se, a prescindere del *nomen iuris* attribuito dalle parti, sussistano o meno i requisiti per qualificare tale contratto come polizza assicurativa sulla vita. Diversamente, conclude, si è in presenza di uno strumento finanziario di investimento.

Ed appunto, accogliendo l'insegnamento di Cassazione, questa Commissione ha chiesto che le parti ulteriormente illustrassero il contenuto del contratto, ritenendo che, sia negli scritti difensivi che nella replica dell'Ufficio, ciò non fosse stato fatto emergere adeguatamente.

Dalla memoria di parte ricorrente si deduce che il contratto, per quanto preveda inizialmente un premio unico, può accogliere ulteriori premi futuri e che l'indennità di decesso corrisponderà al valore del contratto alla data in cui le attività sottostanti (ovvero le quote del fondo di investimento) saranno liquidate. Precisa poi che il valore del contratto sarà, in qualsiasi momento, uguale alla somma dei valori patrimoniali netti dei singoli investimenti sottostanti il contratto, inclusi saldi di cassa detenuti, previa deduzione di eventuali commissioni e premi di rischio in essere, convertito se è necessario nella valuta del contratto. Ed ancora: il contratto dovrà essere corredato da una commissione di amministrazione, che sarà calcolata come percentuale del valore del contratto ed essere detratta su base periodica.

Rispondendo a specifico quesito posto del relatore all'udienza del 2 ottobre 2018, la difesa di parte ricorrente ulteriormente precisa che:

- il rischio che assume l'impresa assicurativa è il *"rischio demografico consistente nell'impegno a liquidare le prestazioni assicurate"*;
- nello specifico vi è assenza di una garanzia minima di rendimento del capitale investito.

Di converso l'Agenzia delle Entrate richiama la sentenza 6061/2012 di Cassazione per evidenziare che, restando a carico dell'assicurato il rischio di *performance*, si è in presenza di un contratto di investimento finanziario; nonché la recente sentenza 10333/2018 che ancor di più sottolinea potersi parlare di polizza assicurativa sulla vita solo nel caso in cui il rischio (collegato all'evento morte) gravi completamente sull'Assicuratore.

Vale qui la pena ricordare che nel corpo della motivazione di quest'ultima sentenza i Supremi Giudici incentrano la propria decisione sulla mancata garanzia di restituzione del capitale investito per concludere che le polizze di Ramo III vadano inquadrate tra i

contratti di investimento. In senso conforme sentenza Corte d'Appello di Milano n. 220/2016 ed anche CTR Lombardia, sentenza n. 268/08/2018.

A questo Giudice, in sostanza, si chiede di interpretare il contenuto del contratto ai sensi dell'art. 1362 del codice civile e seguenti. E ciò al fine di accertare se esso, al di là del *nomen iuris* attribuitogli dalle parti, sia da identificare come polizza assicurativa sulla vita ovvero come strumento finanziario.

Questa Commissione, considerati i pronunciam~~enti~~ e le raccomandazioni rinvenibili negli atti sopra richiamati, si è determinata per il rigetto del ricorso. Approfondimento ritenuto necessario, attesi i contrastanti pronunciam~~enti~~ in materia.

Rilevan~~ti~~ per la decisione sono risultate; in aggiunta alle ragioni sopra evidenziate; le ulteriori seguenti considerazioni:

- nelle polizze *unit linked* le prestazioni sono direttamente collegate al valore delle quote di OICVM possedute dalle imprese di assicurazione che, a scelta dell'assicurato, investono in strumenti con diverso livello di rischio. In ogni caso il rischio dell'investimento effettuato dall'impresa di assicurazione rimane a carico dell'Assicurato;
- ne consegue che, attraverso detta polizza, l'assicurato realizza un investimento indiretto in azioni, obbligazioni, o altri titoli, in quanto il valore della polizza è collegato al valore delle quote degli OICVM;
- la sostanziale estraneità (ovvero neutralità) della Compagnia di Assicurazione al rischio emerge, in forma indiretta, dalle disposizioni Isvap in tema di rappresentazione di dette polizze nel bilancio delle Compagnie Assicuratrici stesse: al passivo devono essere indicate le riserve tecniche costituite per coprire il rischio (ovvero il rimborso del valore corrente) relativo a dette specifiche polizze ed all'attivo, nella classe D.I gli investimenti relativi alle riserve tecniche al valore corrente. Tale impostazione comporta, ai fini di bilancio, il sostanziale allineamento tra il valore delle quote valutate a valore corrente e quello delle riserve;
- in una polizza sulla vita il rischio è assunto dall'assicuratore, in uno strumento finanziario il rischio di *performance* è per intero addossato all'Assicurato (nello specifico non vi è, in tutta evidenza, alcuna garanzia di restituzione del capitale versato ovvero di un rendimento minimo garantito);
- non si evince da alcuna clausola contrattuale che le prestazioni di cui si fa carico la Compagnia di Assicurazione siano legate ad un fatto attinente alla vita umana, se non nell'ovvio impegno di restituire agli eredi dell'assicurato il valore corrente delle quote del fondo;
- anche il cosiddetto "*rischio demografico*" non assume alcuna rilevanza contrattuale: non è previsto un premio per il "*caso morte*". Al verificarsi dell'evento morte la Compagnia ha il solo obbligo di liquidare la posizione assicurativa al valore corrente. Null'altro;
- su detta polizza vengono riversati annualmente i rendimenti, possono essere fatti versamenti aggiuntivi ed eseguiti riscatti parziali. Quasi un conto corrente bancario;



Pag. 4/5

- in questa logica, la durata della polizza diviene irrilevante, attesa la possibilità di ottenere riscatti anticipati, sia parziali che totali, di quello che è il valore corrente delle quote.

Per quanto attiene la presente controversia, quest'ultimo aspetto appare rilevante al fine di dimostrare la natura finanziaria del contratto per cui è controversia.

Risulta pertanto, ai fini della presente controversia, dimostrata la natura di reddito di capitale da sottoporre a tassazione ai sensi dell'art. 44, primo comma, lettera g-quater del Tuir.

Il ricorso va pertanto respinto. Ma nel contempo, avuto riguardo ai contrasti giurisprudenziali formatisi anche di recente sul punto controverso, la Commissione dispone la compensazione delle spese di giudizio.

P Q M

La Commissione rigetta il ricorso. Spese compensate.

Decisa in Milano il 4 dicembre 2018

Il relatore presidente

